



COMUNE DI POGGIOMARINO

Provincia di Napoli

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 35 DEL 29/03/2016

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE TASI - MODIFICA
REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 53 DEL 25/06/2014.
APPROVAZIONE TESTO COORDINATO.**

L'anno **duemilasedici** addì **ventinove** del mese di **marzo** alle ore **20,30** nella sala del Centro Civico Polivalente di Via VXX Aprile, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 23/03/2016, prot. n. 7277, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, di prima convocazione.

Presiede la seduta il dott. **SAPORITO ANTONIO**, in qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

E', altresì, presente il Sindaco Dott. **Pantaleone Annunziata**.

COGNOME E NOME	PRESENTI
SAPORITO ANTONIO	SI
D' AMBROSIO EUGENIA	SI
ORLANDESE VINCENZO	SI
CANGIANIELLO SALVATORE	SI
VERMIGLIO AMERIGO	NO
D'AVINO PASQUALE	SI
BUONO FRANCESCO	SI
VELARDO GENNARO	SI
AVINO DANIELE	SI
GUASTAFIERRO RAFFAELE	SI
FORNO ANDREA	NO
SPERANZA GIUSEPPE	NO
D'AMBROSIO FRANCESCO	NO
VASTOLA VINCENZO	NO
CARILLO FRANCO	NO
CALVANESE ANTONIO GIUSEPPE	NO

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. **9** e assenti, sebbene inviati, **7** come sopra riportato.

Giustificano l'assenza i Consiglieri Sigg. _____

Risultano, altresì, presenti, in qualità di Assessori non facenti parte del Consiglio Comunale i Sigg.: Prof. Gerardo Aliberti, Avv. Mariangela Nappo, Sig. Antonio De Marco, avv. Alfonso Troiano

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4°, lett. a) del D.Lgs. 18/8/2000, 267, il Vice Segretario G.le Dott.ssa Rosa FINALDI .

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Sigg.: , , .

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto, premettendo che sulla proposta deliberazione:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne il parere in ordine alla regolarità tecnica, prescritto dall'art.49 del D.lgs. 18/8/2000 n.267, nel caso in cui la proposta di deliberazione in oggetto non sia mero atto di indirizzo;

- il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto concerne il parere in ordine alla regolarità contabile, prescritto dall'art.49 del D.lgs. 18/8/2000 n.267, nel caso in cui la proposta di deliberazione in oggetto comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata;

ha espresso il competente parere sull'allegata proposta.

Il Presidente introduce il capo 10) dell'O.d.G. ad oggetto: "Imposta Unica Comunale (IUC)-Componente TASI - Modifica Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 25.06.2014 – Approvazione testo coordinato", e poiché la discussione è stata accorpata al punto 8, indice la votazione, in forma palese, per appello nominale:

Presenti : 10 ; Assenti: 7 (Vermiglio, Forno, Speranza, D'Ambrosio F., Vastola, Carillo, Calvanese); Votanti : 10 ;

Voti a favore: 10;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera n. 31 del 25/03/2016;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Visto il parere dei Revisori dei Conti (allegato);

Visto l'esito della votazione, effettuata in forma palese, per appello nominale;

Udita la proclamazione al termine della votazione;

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione n. 31 del 25.03.2016, ad oggetto: "Imposta Unica Comunale (IUC)-Componente TASI - Modifica Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 25.06.2014 – Approvazione testo coordinato", che, unitamente al testo regolamentare, si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.

Il Presidente propone di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, per cui indice apposita votazione in forma palese, per alzata di mano, la quale dà il seguente risultato:

Presenti : 10 ; Assenti: 7 (Vermiglio, Forno, Speranza, D'Ambrosio F., Vastola, Carillo, Calvanese); Votanti : 10 ;

Voti a favore: 10;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Presidente;

Visto l'esito della votazione, effettuata in forma palese, per alzata di mano;

Udita la proclamazione al termine della votazione;

DELIBERA

di rendere la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Lgs. N. 267/2000 .

COMUNE DI POGGIOMARINO

Provincia di Napoli

P.ZZA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA)

TEL. 081 865 81 11 – FAX. 081 865 82 50

SETTORE: RAGIONERIA - FINANZA - TRIBUTI - ECONOMATO

CAPO SETTORE: DOTT.SSA ANTONIETTA DE ROSA

UFFICIO: BILANCIO E CONTABILITÀ

RESPONSABILE: DOTT.SSA ANTONIETTA DE ROSA

PROPOSTA N° 31 DEL 25/03/2016

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO

Oggetto: Imposta Unica Comunale (IUC) – Componente TASI - Modifica Regolamento approvato con delibera di C.C. n. 53 del 25/06/2014. Approvazione testo coordinato

RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO CHE

con delibera n.53 del 25/06/2014 è stato modificato e riapprovato il Regolamento Comunale per la TASI;

CONSIDERATO CHE

la Legge 208/2015, all'art.1 commi dal 10 al 16, 53 e 54 ha apportato delle modifiche sostanziali alla disciplina della TASI, in particolare ha introdotto l'esenzione dell'imposta sull'abitazione principale e la quota TASI a carico degli inquilini quando per gli stessi l'immobile in locazione è abitazione principale;

RITENUTO, pertanto

necessario modificare il vigente regolamento della TASI al fine di renderlo conforme alle nuove disposizioni di cui alla sopra citata legge 208/2015 ed in specie gli articoli 3, 4, 6 e 11;

Per i motivi in narrativa espressi e che qui si hanno per ripetuti e trascritti

SI PROPONE DI DELIBERARE

1. Di **modificare** il vigente Regolamento per l' applicazione della TASI ed in specie gli articoli 3, 4, 6 e 11 al fine di renderlo conforme alle nuove disposizioni dettate in materia dalla Legge n. 208/2015.
2. Di **approvare** il nuovo testo coordinato del regolamento TASI che si allega alla presente deliberazione.
3. Di **stabilire** che il nuovo testo coordinato approvato con il presente provvedimento è costituito da n° 19(diciannove) articoli ed avrà efficacia con decorrenza dal 1° gennaio 2016.
4. Di **disporre** che il presente provvedimento venga trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa.
5. Di **dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134, comma 4 del T.U.E.L;

Visto si approva il su esteso schema di proposta di deliberazione e se ne propone la sua presentazione al Consiglio Comunale per i successivi adempimenti di competenza.

Dalla Residenza Comunale, li 25/03/2016

Assessore

AVV. MARIANGELA NAPPO

Sulla presente deliberazione, si esprimono ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:

Parere in ordine alla regolarità tecnica.

Favorevole

Il Responsabile del Settore

dott.ssa Antonietta DE ROSA

Parere in ordine alla regolarità contabile.

Favorevole

Il Responsabile del Settore

dott.ssa Antonietta DE ROSA

Dal che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, è sottoscritto come appresso:

Il Presidente del Consiglio Comunale
F.to Dott. SAPORITO ANTONIO

Il Vice Segretario G.le
F.to Dott.ssa Rosa FINALDI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Articolo 124, comma secondo, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che copia del presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio il giorno 07/04/2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi

Poggiomarino, li _____

IL MESSO COMUNALE
F.to Sig. Giuseppe AVINO

Il Vice Segretario Gen.le
F.to Dott.ssa Rosa FINALDI

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Poggiomarino, _____

Il Vice Segretario Gen.le
Dott.ssa Rosa FINALDI

Il sottoscritto **Vice Segretario Generale**

ATTESTA

CHE La presente deliberazione:

X E' stata affissa all'Albo pretorio, 15 giorni consecutivi, per la pubblicazione, come prescritto dall'art. 124, comma 1, T.U. n. 267/2000;

Poggiomarino, 07/04/2016

La Responsabile dell'Ufficio Segreteria
F.to Sig.ra Rosa Maria BONAGURA

Il Vice Segretario Gen.le
F.to Dott.ssa Rosa FINALDI

ESECUTIVITA'

(Articolo 134, Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/03/2016

X perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4, D. L.vo 18/08/2000 n. 267);

_ perché trascorsi i 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3, D. L.vo 18/08/2000 n. 267);

Poggiomarino, 07/04/2016

La Responsabile dell'Ufficio Segreteria
F.to Sig.ra Rosa Maria BONAGURA

Il Vice Segretario Gen.le
F.to Dott.ssa Rosa FINALDI

Il presente provvedimento viene assegnato a:

_____ per le procedure attuative, ai sensi del combinato disposto di cui agli art.107, comma 3, e 109, comma 2, del T.U.E.L. 267/2000.

Addi, _____

Il Vice Segretario Gen.le
Dott.ssa Rosa FINALDI

Ricevuta da parte del Responsabile

copia della su estesa deliberazione è stata ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.

Addi, _____

Firma _____

■ Regolamento



TRIBUTI

IUC – COMPONENTE TASI

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI

TESTO COORDINATO
Adeguato alla L. 208/2015

	<i>DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI</i>	
<i>Art. 1 -</i>	<i>Oggetto</i>	
<i>Art. 2 -</i>	<i>Soggetto attivo</i>	
<i>Art. 3 -</i>	<i><u>Presupposto impositivo</u></i>	
<i>Art. 4 -</i>	<i>Base imponibile</i>	
<i>Art. 5 -</i>	<i>Soggetto passivo</i>	
<i>Art. 6 -</i>	<i>Aliquote e detrazioni</i>	
<i>Art. 7 -</i>	<i>Decorrenza ed efficacia</i>	
<i>Art. 8 -</i>	<i>Individuazione dei servizi indivisibili prestati dal Comune</i>	
<i>Art. 9 -</i>	<i>Esenzioni ed esclusioni</i>	
<i>Art. 10 -</i>	<i>Dichiarazione</i>	
<i>Art. 11 -</i>	<i>Versamenti</i>	
<i>Art. 12 -</i>	<i>Rimborsi e compensazioni</i>	
<i>Art. 13 -</i>	<i>Contenzioso</i>	
<i>Art. 14 -</i>	<i>Dilazioni di pagamento</i>	
<i>Art. 15 -</i>	<i>Funzionario responsabile</i>	
<i>Art. 16 -</i>	<i>Accertamento</i>	
<i>Art. 17 -</i>	<i>Riscossione coattiva</i>	
<i>Art. 18 -</i>	<i>Norma di rinvio</i>	
<i>Art. 19 -</i>	<i>Entrata in vigore e norme finali</i>	

DISCIPLINA DELLA IUC COMPONENTE TASI PER I SERVIZI INDIVISIBILI

ART. 1 OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, l'istituzione e l'applicazione, nel Comune di Poggiomarino, con decorrenza 1° gennaio 2014 della componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC) componente TASI (tributo per i servizi indivisibili) di cui alla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamenti vigenti.

ART. 2 SOGGETTO ATTIVO

1 Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal territorio.

ART. 3 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree fabbricabili, così come definite ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU), a qualsiasi uso adibiti ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli e dell'abitazione principale.

ART. 4 BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011.
2. Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o il titolare di diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello stesso a Catasto, ed a versare la relativa imposta.
3. Il Comune verifica, nei termini di legge, la corrispondenza in relazione all'effettiva consistenza e destinazione d'uso dello stesso ed, in caso di difformità, provvede ad accertare l'imposta effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al contribuente.
4. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applicano gli articoli del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU,
5. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia agli articoli del Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.
6. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal Comune nel regolamento relativo all'anno 2015.

ART. 5

SOGGETTO PASSIVO

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari assoggettabili al tributo. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. La misura della TASI posta a carico dell'occupante è compresa tra il 10% ed il 30% del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile applicata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante quota è dovuta dal possessore.
3. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto, per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 6

ALIQUOTE E DETRAZIONI

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione dell'immobile.
2. Il Comune, con la medesima deliberazione del Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI, può prevedere l'applicazione di aliquote ridotte e di detrazioni, fino a concorrenza del tributo dovuto, ai sensi del comma 731 dell'art. 1 della Legge n.147 del 27/12/2013 e s.m.i.
3. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esenti ai sensi dei commi da 10 a 16 dell'art. 1 L. 208/2015, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 667 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2013,n.147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.
4. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art.13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, non può superare in ogni caso l'1 per mille.
5. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. Il Comune può modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento.
6. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.

ART. 7

DECORRENZA ED EFFICACIA

1. La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso o la detenzione.
2. Per quanto riguarda l'utilizzatore dell'immobile, l'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto l'inizio l'occupazione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'occupazione, purchè opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.
3. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
4. Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d'imposta previste dalla normativa vigente o presente Regolamento.

ART. 8

INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI PRESTATI DAL COMUNE

1. L'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, è riportata nella deliberazione di approvazione delle aliquote.
2. Nell'ambito della deliberazione di definizione delle aliquote della TASI, saranno aggiornati annualmente i predetti costi che potranno essere anche integrati con eventuali nuove voci di spesa stanziata in Bilancio e rilevanti ai fini della quantificazione degli oneri inerenti i servizi indivisibili comunali e comunque potranno essere individuate sulla base delle risultanze dell'ultimo rendiconto di gestione regolarmente approvato, ovvero del Bilancio di Previsione per l'esercizio in corso, se approvato.
3. La deliberazione di approvazione delle aliquote dovrà altresì indicare la percentuale di copertura dei costi dei servizi assicurata dalla TASI.

ART. 9

ESENZIONI ED ESCLUSIONI

1. Sono esenti dal versamento della TASI tutti gli immobili indicati ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU) dall'art.9, comma 8 D.Lgs. 23/2011, come di seguito richiamati:
 - gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, delle Provincie, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
 - i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5 bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;
 - i fabbricati destinati elusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
 - i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
 - i fabbricati appartenenti agli stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera Cd.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16 lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.

ART.10 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere, obbligatoriamente, indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
3. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. e dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.
4. Le denunce presentate ai fini dell'applicazione della TARSU, della TARES o della TARI, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI, ai fini dell'applicazione della quota d'imposta dovuta dall'occupante.
5. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini della TASI, in relazione ai cespiti oggetto di variazioni che comportino modifiche al tributo dovuto, al soggetto passivo ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'ufficio del territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.
6. La mancata presentazione della dichiarazione comporta l'applicazione della sanzione per violazione di norma regolamentare disposta dall'art. 7 bis D.Lgs 267/2000 nell'importo massimo previsto dalla stessa disposizione.

ART. 11 VERSAMENTO

1. Il tributo è versato mediante autoliquidazione da parte del contribuente con modello F24.
2. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 L.296/2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.
4. L'importo minimo dovuto ai fini della TASI è pari ad €. 12,00, da intendersi come tributo complessivo da versare su base annua, e non alle singole rate di acconto e di saldo.

ART. 12 RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme rimborsate è corrisposto l'interesse pari al tasso legale. Gli

interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso.

3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.

ART. 13 CONTENZIOSO

1 Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D. Lgs. 23/2011 si applica alla TASI l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato per l'IMU.

ART. 14 DILAZIONI DI PAGAMENTO

1 Per quanto riguarda le dilazioni di pagamento, sulle somme dovute a seguito di avvisi di accertamento, si applica il vigente regolamento comunale per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie.

ART. 15 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

ART. 16 ACCERTAMENTO

1. Ai sensi dell'art.1, commi 161 e 162 L. 296/2006, i provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti della TASI sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

2. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt.16 e 17 del D. Lgs. 18 dicembre 1997 n.472 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU e quelle contenute nel regolamento sulle entrate tributarie.

4. Ai sensi dell'art. 1, comma 693 L. 147/2013, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, oppure può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. L'Ente può infine richiedere agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.

5. Ai sensi dell'art. 1, comma 698 L. 147/2013, in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero di mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o di loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, il Comune può applicare una sanzione amministrativa compresa tra € 100,00 ed € 500,00.

ART. 17
RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 17, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

ART. 18
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui alla L. 147/2013, di cui alla L. 208 del 28 dicembre 2015, di cui all'art. 13 D.L. n. 201/2011, convertito nella L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia di tributi.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ART. 19
ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2016.